



**COMUNE DI CANOLO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 12/06/2025**

**OGGETTO: Approvazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2025**

L'anno DUEMILAVENTICINQUE il giorno DODICI del mese di GIUGNO alle ore 18:10 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato nelle forme di legge, si è riunito in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Sigg. Consiglieri:

Nr .	Cognome e nome	Presenza	Nr .	Cognome e nome	Presenza
1	LAROSA Francesco	SI	7	LAROSA Antonio	SI
2	STALTARI Vittorio	SI	8	CIMIERO Francesca	SI
3	PISTO Rocco	SI	9	LAROSA Rosario	SI
4	CARUSO Michele	SI	10	LAROSA Gianluca	NO
5	MULTARI Sara	SI			
6	FILIPPONE Domenico	SI			

**PRESENTI nr. 9**

**ASSENTI nr. 1**

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Monica Grillea.

Presiede il Presidente Sig. Domenico Filippone, constatato il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno;

Visto il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri previsti dall'art 49 e 147 bis del dlgs n. 267/2000.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la proposta di deliberazione redatta dai Responsabili dell'Area Tecnica e dell'Area Finanziaria e Tributi che si sostanzia nel provvedimento che segue:

Visti :

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)

**Richiamati** i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale “... “... *Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*
- **il comma 654** ai sensi del quale “... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36](#), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”;*
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale “... *Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*
- **il comma 655** ai sensi del quale “... *Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 febbraio 2008, n. 31](#). Il costo relativo alla gestione dei rifiuti*

*delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*

**il comma 658** ai sensi del quale *“... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche*

Visti inoltre,

- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l’art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l’art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all’Autorità di regolazione per l’energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

*“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*

*“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*

*“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);*

Richiamate,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”,
- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif viste allora,
- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l’impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, “... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;
- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

Considerato che l’art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che *“... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...” e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;*

Vista quindi la Deliberazione n. 389/2023/R/rif rubricata “*Aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR - 2)*” che ai sensi dell’art. 1.1. “... reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale, previsto dall’articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento ...”.

Tenuto conto che

- nel territorio in cui opera il Comune di Canolo è presente ma non ancora totalmente operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale al momento non svolge completamente le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;

Preso atto che nella Deliberazione 21 febbraio 2023 62/2023/r/rif di ARERA si evidenzia da lato che “... sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter generare, nell’ambito dell’impostazione stabilmente assunta dall’Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell’ambito dei piani economico-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-2025 ...” e dall’altro altresì che “... le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell’ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al (...) o comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque esser fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate ...”;

Vista la Deliberazione 389/2023/R/RIF, in cui ai fini dell’aggiornamento biennale i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno  $\alpha=\{2024, 2025\}$ , salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:

- per l’anno 2024 sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento 2022 come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
- per l’anno 2025 sulla base dei dati di bilancio di preconsuntivo relativi all’anno 2023

Richiamata la Delibera C.C. n. 08 del 23/05/2024 con la quale si è proceduto a prendere atto dell’aggiornamento del Piano economico finanziario 2024-2025 del servizio di gestione dei rifiuti e l’approvazione delle tariffe per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2024;

Evidenziato che per effetto dell’aggiornamento biennale dei costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno  $\alpha=\{2024, 2025\}$  ai sensi della Deliberazione Arera 389/2023/R/RIF, è determinato per l’anno 2025 un importo complessivo pari ad € 152.927,00;

Richiamato il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente Deliberazione, come sopra validato, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Vista la revisione infra-periodo del PEF 2024-2025 allegato alla presente, dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2025 di € 152.927,00, così ripartiti:

COSTI FISSI € 75.087,00

COSTI VARIABILI € 77.764,00

Rilevato che a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario riportato nell’allegato “A” succitato, tra utenze domestiche e non domestiche, come segue:

- Costi Fissi : 95,00 % a carico delle utenze domestiche 5,00 % a carico delle utenze non domestiche;

- Costi variabili 87,50% a carico delle utenze domestiche 12,50% a carico delle utenze non domestiche;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Evidenziato che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

Rilevato che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

Verificato che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

Atteso che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

Tenuto conto che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

Dato atto che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2025;

Visto il prospetto della revisione infra-periodo del PEF 2024-2025, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A", quale parte integrante e sostanziale della medesima;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2025, dando atto della validazione della revisione infra-periodo del PEF 2024-2025 che, in assenza dell'Ente Territorialmente Competente, spetta al Comune ed approvata con delibera CC n. 8 del 23/05/2024;

Dato atto che le tariffe TARI da applicare l'anno 2025, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "B" della presente deliberazione;

Visto che:

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia,

salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI :
  - a) UR1,*a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
  - b) UR2, *a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Vista la Deliberazione di ARERA n. 133/2025/R/rif del 01 Aprile 2025, avente ad oggetto: "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del Bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'art. 57-bis del decreto legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 Gennaio 2025 n. 24, che ha modificato l'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/Rif, e far data dal 1° gennaio 2025, ha istituito la componente perequativa unitaria UR3.a per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI inizialmente posta pari a € 6,00 per utenza per anno e che potrà essere aggiornata annualmente dalla stessa Autorità;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

Ritenuto di stabilire che per l'anno 2025 per le abitazioni a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 gg nell'anno solare si applica una riduzione del 15%.

Si fa presente che le eventuali riduzioni già praticate dalla presente deliberazione o dal regolamento, non sono cumulabili, ma verrà presa in considerazione la riduzione più favorevole al contribuente;

Ritenuto, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:

- prima rata: 30/09/2025;
- seconda rata: 30/11/2025;
- terza rata: 31/01/2026;
- quarta rata: 31/03/2026.
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/09/2025.

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2025, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2025, nel rispetto della procedura dettata da ARERA;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota

dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Richiamato il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021 che stabilisce che:

- a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di PEF, tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Vista la Legge di conversione (L. 69/2025) del DL n. 25/2025 (cd. Decreto “PA”) che prevede, all'articolo 10-ter la proroga straordinaria per l'anno 2025 riguardante l'approvazione delle delibere relative alla TARI (Piano Finanziario, tariffe, Regolamento) il cui termine di approvazione è quindi ora fissato al 30 giugno 2025.

Preso Atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Ritenuto di approvare le suddette tariffe tari da applicare per l'anno 2025;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese

## **D E L I B E R A**

1. che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di prendere atto della revisione infra-periodo del PEF 2024-2025 per la determinazione delle tariffe TARI 2025;
3. di dare atto che il PEF 2025 ammonta ad € 152.927,00, come indicato all'allegato "A", come meglio specificato in premessa;
4. di approvare le tariffe TARI per l'anno 2025, come indicate nell'allegato "B" al presente atto;
5. di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
  - ✓ il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, nella misura del 5%;
  - ✓ le componenti perequative *UR1,a* e *UR2,a*, pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
  - ✓ *UR3.a* per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti, pari a € 6,00 per utenza per anno e che potrà essere aggiornata annualmente dall'ARERA;
6. di stabilire che per l'anno 2025 per le abitazioni a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 gg nell'anno solare si applica una riduzione del 15%;
7. di dare atto che le eventuali riduzioni già praticate dalla presente deliberazione o dal regolamento, non sono cumulabili, ma verrà presa in considerazione la riduzione più favorevole al contribuente
8. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:
  - prima rata: 30/09/2025;
  - seconda rata: 30/11/2025;
  - terza rata: 31/01/2026;
  - quarta rata: 31/03/2026.con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/09/2025.
9. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000;
10. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

## **D E L I B E R A**

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



**COMUNE DI CANOLO**  
**Città Metropolitana di Reggio Calabria**

**PARERI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL DLGS N. 267/2000**

**OGGETTO: Approvazione delle tariffe per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2025**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del dlgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarita' tecnica ed alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.

Canolo lì 12/06/2025

Il Responsabile del Servizio  
f.to Ing. Pietro Fazzari

f.to Dott. Giovanni Gulluni

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del dlgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarita' contabile relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.

Canolo lì 12/06/2025

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott. Giovanni Gulluni

	2024			2025		
	COMUNE DI CANOLO			COMUNE DI CANOLO		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati <b>CRT</b>	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani <b>CTS</b>	-	84.401	84.401	-	77.810	77.810
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani <b>CTR</b>	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate <b>CRD</b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>116,TV</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CQ<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TV</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti <b>AR</b>	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing <b>b</b>	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing <b>b(AR)</b>	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance <b>AR<sub>sc</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing <b>ω</b>	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing <b>b(1+ω)</b>	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing <b>b(1+ω)AR<sub>sc</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili <b>RCtot<sub>TV</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
Recupero delta ( $\sum Ta - \sum Tmax$ ) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
<b><math>\sum TVa</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	-	<b>84.401</b>	<b>84.401</b>	-	<b>77.810</b>	<b>77.810</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio <b>CSL</b>	-	70.218	70.218	-	62.281	62.281
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti <b>CARC</b>	-	-	-	-	-	-
Costi generali di gestione <b>CGG</b>	-	7.403	7.403	-	12.836	12.836
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili <b>CCD</b>	-	-	-	-	-	-
Altri costi <b>CO<sub>AL</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi comuni <b>CC</b>	-	7.403	7.403	-	12.836	12.836
Ammortamenti <b>Amm</b>	-	-	-	-	-	-
Accantonamenti <b>Acc</b>	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto <b>R</b>	-	-	-	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso <b>R<sub>UC</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 <b>CK<sub>proprietari</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale <b>CK</b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 <b>CO<sup>EXP</sup><sub>116,TF</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 <b>CQ<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR <b>COI<sup>EXP</sup><sub>TF</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi <b>RCtot<sub>TF</sub></b>	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
Recupero delta ( $\sum Ta - \sum Tmax$ ) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
<b><math>\sum TFa</math> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	-	<b>77.621</b>	<b>77.621</b>	-	<b>75.117</b>	<b>75.117</b>
<b><math>\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa</math> prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	-	<b>162.022</b>	<b>162.022</b>	-	<b>152.927</b>	<b>152.927</b>
<b><math>\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa</math> dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif</b>	-	<b>162.022</b>	<b>162.022</b>	-	<b>152.927</b>	<b>152.927</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			0%			0%
$q_{0-2}$ ton			2.943,70			2.711,00
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			5,32			5,76

Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			3,63		3,27
<b>Coefficiente di gradualità</b>					
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata $\gamma_1$			-0,40		-0,40
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo $\gamma_2$			0,00		-0,30
<b>Totale <math>\gamma</math></b>			<b>-0,40</b>		<b>-0,70</b>
<b>Coefficiente di gradualità <math>(1 + \gamma)</math></b>			<b>0,60</b>		<b>0,30</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>					
$\rho_{i\alpha}$			2,7%		2,7%
coefficiente di recupero di produttività $X_{\alpha}$			0,20%		0,40%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità $QL_{\alpha}$			1,00%		1,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale $PG_{\alpha}$			1,00%		1,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 $C_{116}$			0,00%		0,00%
coeff. per recupero inflazione $CRi_{\alpha}$			5,00%		5,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe <math>\rho</math></b>			<b>9,50%</b>		<b>9,30%</b>
<b><math>(1 + \rho)</math></b>			<b>1,0950</b>		<b>1,0930</b>
$\Sigma T_{\alpha}$			162.022		152.927
$\Sigma TV_{\alpha-1}$			101.108		84.401
$\Sigma TF_{\alpha-1}$			55.065		77.621
$\Sigma T_{\alpha-1}$			156.173		162.022
$\Sigma T_{\alpha} / \Sigma T_{\alpha-1}$			1,0375		0,9439
$\Sigma T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			162.022		152.927
delta ( $\Sigma T_{\alpha} - \Sigma T_{max}$ )			-		-
TVa dopo distribuzione delta ( $\Sigma Ta - \Sigma Tmax$ )	-	84.401	84.401	-	77.810
TFa dopo distribuzione delta ( $\Sigma Ta - \Sigma Tmax$ )	-	77.621	77.621	-	75.117
<b>Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (<math>\Sigma Ta - \Sigma Tmax</math>)</b>	-	162.022	162.022	-	152.927
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			34		46
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			20		30
$\Sigma TV_{\alpha}$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			84.367		77.764
$\Sigma TF_{\alpha}$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			77.601		75.087
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>161.968</b>		<b>152.851</b>
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-
<b>Macro Indicatore R1</b>					
R1			SODDISFACENTE		SODDISFACENTE
<b>Calcolo H di partenza</b>					
AR <sup>99</sup> sc_si			-		-
CRD <sup>99</sup> sc_si			-		-
H di partenza			0,0%		I
Classe di partenza H			I		
Obiettivi			5,0%		10,0%
Classe obiettivo			I		H

**1) Utenze domestiche**

Tipologia	Tariffe		Coefficienti usati	
	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)	Ka	Kb
1 componente	1,43	95,62	0,75	0,90
2 componenti	1,68	169,99	0,88	1,60
3 componenti	1,91	217,80	1,00	2,05
4 componenti	2,06	233,74	1,08	2,20
5 componenti	2,12	308,11	1,11	2,90
6 o più componenti	2,10	361,23	1,10	3,40

**2) Utenze non domestiche**

Comuni fino a 5000 abitanti					
Tipologia		Tariffe		Coefficienti usati	
Categorie di attività		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,24	0,98	0,29	2,54
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,36	1,47	0,44	3,83
3	Stabilimenti balneari	0,54	2,23	0,66	5,80
4	Esposizioni, autosaloni	0,28	1,14	0,34	2,97
5	Alberghi con ristorante	0,82	3,43	1,01	8,91
6	Alberghi senza ristorante	0,69	2,89	0,85	7,51
7	Case di cura e riposo	0,72	3,00	0,89	7,80
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,73	3,04	0,90	7,89
9	Banche ed istituti di credito	0,33	1,39	0,44	3,90
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,71	2,95	0,94	8,24
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,83	3,45	1,02	8,98
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,63	2,64	0,78	6,85
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,74	3,07	0,91	7,98
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,52	2,15	0,64	5,58

15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	2,27	0,67	5,91
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,51	9,53	5,54	24,77
17	Bar, caffè, pasticceria	3,56	7,41	4,38	19,25
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,46	5,71	0,57	14,84
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,74	7,23	2,14	18,80
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,28	1,15	0,34	3,00
21	Discoteche, night club	0,83	3,44	1,02	8,95

Letto, approvato e sottoscritto,

**IL PRESIDENTE**  
f.to Dott. Domenico Filippone

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Dott.ssa Monica Grillea

---

---

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio comunale per rimanervi 15 giorni consecutivi prot. n.1922

Data 12/06/2025

**IL RESPONSABILE DELL'ALBO**  
f.to Antonio Dieni

---

---

Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la su estesa deliberazione:

E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 c. 3 del dlgs n. 267/2000 (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione )

X E 'stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi ai sensi dell'art. 134 c. 4 del dlgs n. 267/2000

Data 12/06/2025

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Dott.ssa Monica Grillea

---

---

E' copia conforme all'originale

Data 12/06/2025

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Dott.ssa Monica Grillea